Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 maggio 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 14 MAGGIO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 29: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % per sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno (amministrati dalla Direzione generale del tesoro). Serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 24 aprile 1971.

(3728)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al merito civile

Il Presidente della Repubblica con suo decreto del 19 ottobre 1970 su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 4 della legge 20 giugno 1956, n. 658, ha conferito le seguenti ricompense al merito civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni meritorie a fianco di ciascun nominativo indicate.

Medaglie d'argento

Alla memoria di **BONGIOVANNI Giuseppe**, il 25 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

Mentre, incurante della propria incolumità, si prodigava generosamente per recuperare beni di proprietà di un amico fra le macerie di un'abitazione lesionata da movimenti tellurici, sorpreso da una nuova violenta scossa, sacrificava la vita ai più alti ideali di umana solidarietà.

Alla memoria di **BELLIN Antonio**, il 10 agosto 1968 in Jesolo (Venezia).

Mentre, unitamente ad altro generoso, si prodigava per soccorrere una persona ferita per incidente stradale, veniva travolto, nell'oscurità della notte, da una vettura sopraggiunta, rimanendo vittima del proprio generoso slancio di civismo e di umana solidarietà.

Alla memoria di **CARNIELETTO Giovanni**, il 10 agosto 1968 in Jesolo (Venezia).

Mentre, unitamente ad altro generoso, si prodigava per soccorrere una persona ferita per incidente stradale, veniva travolto, nell'oscurità della notte, da una vettura sopraggiunta, rimanendo vittima del proprio generoso slancio di civismo e di umana solidarietà.

Medaglia di bronzo

DE LUCIA dott. ing. Michele, primo ispettore R.T.A., novembre 1968, provincia di Vercelli.

In occasione di una violenta alluvione, si prodigava, con infaticabile slancio, alla guida dei propri dipendenti, nelle difficili e complesse operazioni di soccorso ai centri colpiti, contribuendo validamente a contenere i disastrosi effetti del cataclisma.

(4080)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1970, n. **1449.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'Ospedale pediatrico provinciale, con sede in Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'amministrazione provinciale di Arezzo gestisce l'Ospedale pediatrico provinciale sito nel comune di Arezzo;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Arezzo, in data 27 luglio 1970, con il quale si attesta che l'Ospedale pediatrico provinciale di Arezzo non è allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il verbale delle riunioni, tenute nei giorni 13 marzo 1970, 25 maggio 1970 e 5 giugno 1970, della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale pediatrico provinciale, con sede in Arezzo, di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili: fabbricati e terreni dettagliatamente descritti nei verbali, ed allegate piante planimetriche, della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero:

A) fabbricato contraddistinto al catasto terreni al foglio n. 122 Arezzo Valdarno, part. 925, superficie catastale di mq. 1050 e al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 52, cat. *B*/1, classe I, costituito da quattro piani e cioe: seminterrato, sopraelevato, primo e secondo piano con esclusione di sei vani siti al primo piano;

B) piazzale principale contraddistinto al catasto terreni dalla porzione part. 1.132 del foglio n. 122 Arezzo Valdarno, della superficie di circa mq. 4990, con esclusione della porzione marginale;

C) fabbricato della superficie di circa mq. 136, adibito a camera mortuaria e magazzino, non ancora accampionato al catasto, delle dimensioni di metri 23,50 × 5,80 × 3,45;

D) piazzale - terreno della superficie di circa mq. 1310 contraddistinto al catasto terreni Arezzo Valdarno con porzioni della part. 34 di mq. 1270 circa e della part. 84 di mq. 70 circa al foglio n. 122.

Beni mobili costituiti da arredi, attrezzature, ecc. specificatamente elencati nell'inventario allegato ai verbali della predetta commissione per un valore complessivo di L. 44.269.800.

Il medico provinciale di Arezzo nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 205. — VALENTINI

LEGGE 17 febbraio 1971, n. **250.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969 relativo alle liste « C » e « D » annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 aprile 1969, relativo alle liste « C » e « D » annesse all'Accordo del 31 marzo 1955 sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al punto 6) delle note stesse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — PRETI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Roma, 30 aprile 1969

Signor Presidente,

Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone

limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, agli scambi di note della stessa data, del 25 aprile 1964, e del 29 febbraio-21 marzo 1968, relativi alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste « C » e « D », le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1) Il Governo italiano applicherà alle importazioni di prodotti, fino alla concorrenza delle quantita e dei valori indicati nella Lista annessa « C », le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che è sostituita dalla lista sopracitata.

2) Il Governo jugoslavo applicherà, da parte sua, le stesse facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista « D » che sostituisce la Lista « D » facente parte dell'Accordo sopra menzionato.

3) Le facilitazioni doganali sub 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo o alla lavorazione nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra.

4) Le Autorità competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altro, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste « C » e « D » nonchè « A » e « B » facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955 e successivi protocolli.

5) Le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorità competenti dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali.

6) Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo Scambio di Note con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorità competenti rispettive. Nello stesso tempo cesserà l'applicazione delle facilitazioni convenute con gli Scambi di Note del 25 aprile 1964.

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'Accordo del Suo Governo su ciò che precede.

Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

(Petar TOMIC)

LISTA « C »

	Valori in milioni di lire
Bovini (resa 50 %) e/o carne fresca bovina: quintali 40.000 (peso morto)	2.000 (Valore indicativo)
Carni salate ed affumicate	40
Latte fresco sfuso	60
Formaggi	20
Uova in guscio	15
Pesce di mare fresco, gamberi e molluschi	110
Frutta fresca	50
Legumi ed ortaggi freschi	50
Cavoli freschi ed acidi, rape amare	20
Patate	40
Conserve di frutta e ortaggi	10
Concentrati di pomodoro	30
Conserve di pesce	80
Vini comuni	150
Vini per la produzione di aceto	50
Vini per uso industriale	30
Prodotti chimici	10
Tappeti	20
Ferramenta	3
Mobili e minuteria di legno	20

LISTA « D »

	Valori in milioni di lire
Formaggio	40
Birra	20
Bevande da dessert	20
Sementi, piante vive e loro parti	40
Prodotti dolciari	10
Prodotti chimici e farmaceutici	150
Solventi, emollienti e diluenti	150
Concimi misti e complessi	80
Coloranti	40
Vernici	40
Sughero e suoi lavori	80
Filati di cotone	163
Filati e pettinati di lana	180
Filati artificiali per reti da pesca e reti	70
Attrezzature per barche	20
Pneumatici e camere d'aria per trattori, per macchine dell'edilizia	10
Lamiere bianche, decapate	100
Lamiere bianche	150
Filo brevettato	10
Materiale elettrico vario	130
Arance e/o mandarini	150
Limoni	100
Olio per uso alimentare	50
Lingottiere (forme) per metalli e prodotti plastici	250
Prodotti sanitari e/o rivestimenti in ceramica e/o porcellana per uso domestico	300
Rubinetteria varia	50
Macchine agricole	350
Cavi sintetici per ormeggi	30

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Roma, 30 aprile 1969

Signor Presidente,

Ho l'onore di accusare ricevuta della lettera da Lei inviatami in data odierna, del seguente tenore:

« Riferendomi all'Accordo concluso il 31 marzo 1955 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia sugli scambi locali tra le zone limitrofe di Trieste da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia dall'altra, agli Scambi di Note della stessa data, del 25 aprile 1964 e del 29 febbraio-

21 marzo 1968, relativi alle facilitazioni doganali per le merci figuranti nelle Liste « C » e « D » le nostre due Delegazioni hanno convenuto quanto segue:

1) Il Governo italiano applicherà alle importazioni di prodotti, fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista annessa « C », le facilitazioni doganali che esso ha applicato alla Lista corrispondente facente parte dell'Accordo sopra menzionato che è sostituito dalla lista sopra citata.

2) Il Governo jugoslavo applicherà, da parte sua, le stesse facilitazioni alle importazioni di prodotti fino alla concorrenza delle quantità o dei valori indicati nella Lista « D » che sostituisce la Lista « D » facente parte dell'Accordo sopra menzionato.

3) Le facilitazioni doganali sub 1 e 2 si riferiscono unicamente alle merci che sono destinate al consumo o alla lavorazione nella zona di Trieste, da una parte, e di Buje, Capodistria, Sesana e Nuova Gorizia, dall'altra.

4) Le Autorità competenti dei due Paesi faciliteranno in maniera sostanziale, nel quadro dei rispettivi regimi di importazione e di esportazione, gli scambi commerciali dei territori di Trieste da un lato e Buje, Capodistria, Sesana, Nuova Gorizia, dall'altro, in particolare per quanto concerne lo scambio di prodotti nelle Liste « C » e « D » nonchè « A » e « B » facenti parte dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia del 31 marzo 1955 e successivi protocolli.

5) Le due Delegazioni hanno convenuto che le Autorità competenti dei due Paesi permetteranno che la valuta disponibile del conto di compensazione locale sia utilizzata interamente per acquisti delle imprese ed organi locali.

6) Il presente Accordo entrerà in vigore dopo lo Scambio di Note con le quali le due Parti si informeranno vicendevolmente dell'approvazione delle Autorità competenti rispettive. Nello stesso tempo cesserà l'applicazione delle facilitazioni convenute con gli Scambi di Note del 25 aprile 1964.

La prego, Signor Presidente, di volermi confermare l'accordo del Suo Governo su ciò che precede ».

Ho l'onore di confermarLe l'accordo del mio Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia alta considerazione.

(Giuseppe FERLESCH)

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri:
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1971, n. **251**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Cesenatico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 20 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Cesenatico è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Cesenatico (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Forlì;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cesenatico;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, *foglio n.* 206. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1971, n. **252**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'Ospedale degli infermi, con sede in S. Miniato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pisa in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'Ospedale degli infermi di S. Miniato è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 6 dello statuto approvato con regio decreto 15 aprile 1880;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'Ospedale degli infermi, con sede in S. Miniato (Pisa), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Pisa;

tre membri eletti dal consiglio comunale di S. Miniato;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 aprile 1880.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1971

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 207. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1971.
Norme per la concessione di contributi dello Stato a favore dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1970, effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Ritenuta la necessità di incoraggiare e sostenere l'ammasso volontario dei bozzoli per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, con il quale sono stati determinati i criteri generali per l'applicazione degli interventi di cui alla citata legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della citata legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato per l'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1970.

Ritenuto che la Federazione italiana dei consorzi agrari presenta i requisiti richiesti per l'attuazione dell'ammasso;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, con sede in Roma, intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la concessione del contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione nonchè un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario dei bozzoli di produzione 1970, entro il limite di chilogrammi 2.000.000 di prodotto, conferiti entro il 30 settembre 1970.

Art. 2.

L'ammasso volontario dei bozzoli è effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari con la collaborazione dell'Associazione nazionale bachicoltori e sue associazioni provinciali.

I rapporti tra gli enti sopra indicati sono regolati da apposite convenzioni.

Le condizioni in base alle quali l'ente gestore coordina le varie operazioni di ammasso nonchè le relazioni tra ente gestore e conferente sono stabilite da un apposito regolamento.

La convenzione ed il regolamento dovranno essere trasmessi in duplice copia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Per la gestione del predetto ammasso la Federazione italiana dei consorzi agrari può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali ed utilizzare attrezzature di proprietà di terzi che siano idonee al ricevimento, essiccazione, deposito e conservazione del prodotto e si prestino ad una più economica esecuzione del servizio.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo, fino ad un massimo del 90 %, nelle spese complessive di gestione, nonchè nella spesa per le operazioni di filatura dei bozzoli, effettuata nell'interesse e per conto della gestione di ammasso, la quale spesa è determinata, ai fini dell'erogazione del contributo, in L. 400 per ogni chilogrammo di bozzoli a fresco impiegati nella trasformazione;

b) un concorso negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti fino ad un massimo del 5 % della somma mutuata.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra non potrà superare l'importo di L. 840 milioni.

Art. 5.

Ai produttori agricoli che hanno conferito i bozzoli all'ammasso è corrisposto, a loro richiesta, un acconto che non potrà essere inferiore all'80 % del valore di mercato dei bozzoli.

Il finanziamento per la corresponsione del suddetto acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito il cui schema-tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

La commissione provinciale e la commissione nazionale di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 12 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 1° aprile 1970, esplicano i compiti ad esse affidati anche per quanto riguarda l'ammasso oggetto del presente decreto.

Art. 7.

Per ottenere l'erogazione dei contributi concessi, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve presentare in duplice esemplare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro 18 mesi dalla data di chiusura dei conferimenti:

1) domanda di pagamento del contributo firmata dal suo legale rappresentante. Tale domanda deve contenere l'espresso impegno di restituire all'erario dello Stato le somme che risultassero eventualmente riscosse in più del dovuto ed indicare le modalità di pagamento del contributo (accreditamento in conto corrente bancario o postale);

2) relazione tecnico-amministrativa sullo svolgimento della gestione e sui risultati conseguiti;

3) elementi necessari per stabilire, per ogni provincia, il costo pro-chilo delle spese complessive di gestione (raccolta, accentramento, essiccazione, cernita, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto

e l'incendio, vendita e consegna agli acquirenti, generali di amministrazione, ivi compreso il rimborso spettante all'Associazione nazionale bachicoltori per la particolare attività svolta, ecc.);

4) elementi necessari per determinare il costo prochilo delle spese di filatura con l'indicazione dei quantitativi di bozzoli a fresco sottoposti all'operazione stessa;

5) elenchi nominativi dei conferenti, distinti per provincia, con la indicazione della misura dell'anticipazione corrisposta, della data di conferimento e dei quantitativi di bozzoli da ciascuno conferiti. Tali elenchi debbono essere vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 6;

6) elenco delle vendite e delle eventuali giacenze del prodotto conferito e di quello trasformato;

7) dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'ente gestore attesta, sotto la sua personale responsabilità, l'ammontare degli eventuali prestiti ottenuti ai sensi dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e l'importo del concorso dello Stato sui prestiti stessi;

8) dichiarazione degli istituti bancari finanziatori attestanti l'ammontare delle anticipazioni pagate ai conferenti in base alle convenzioni di cui al precedente art. 5.

Le firme apposte sulla domanda di cui al punto 1) e sulla dichiarazione di cui al punto 7) debbono essere debitamente autenticate.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'ente gestore ai sensi dei precedenti comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione nazionale di cui al precedente art. 6 e previo esame e parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1957, e successive modificazioni, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 8.

Al fine di agevolare lo svolgimento della gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta dell'ente gestore, può corrispondere, ultimato il conferimento del prodotto, un acconto sui contributi concessi per un importo fino alla misura massima del 70 % della spesa a carico dello Stato di L. 840 milioni, qualora il quantitativo conferito all'ammasso non sia inferiore a kg. 1.700.000. Nel caso che il quantitativo ammassato sia inferiore ai 1.700.000 chilogrammi la misura dell'acconto sarà proporzionalmente ridotta.

Lo domanda intesa ad ottenere il pagamento del suddetto acconto deve essere corredata dagli elenchi nominativi dei conferenti vistati dai presidenti delle commissioni provinciali di cui all'art. 6, nei quali debbono essere indicati i quantitativi di prodotto da ciascuno conferiti e gli acconti corrisposti ai conferenti.

Art. 9.

Ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del presente decreto ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti. Qualora i costi complessivi della gestione risultassero superiori ai ricavi, maggiorati dei contributi, ciascun conferente è tenuto a rimborsare alla gestione stessa la quota eccedente l'anticipazione ricevuta.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione.

Art. 11.

Entro sei mesi dalla chiusura della gestione, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la approvazione, il rendiconto finale della gestione stessa.

In tale rendiconto saranno indicati i quantitativi di bozzoli conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è assunto l'impegno di L. 840 milioni sul capitolo 5199/R dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1971.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1971
Registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 249

(4538)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota n. 2156 del 30 settembre 1970, con la quale la direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la statizzazione della strada « Forcella di Lavardêt-Casera Razzo-Vigo di Cadore » in provincia di Belluno;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della citata legge n. 126, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'amministrazione provinciale di Belluno che si sono espressi favorevolmente rispettivamente in data 11 marzo 1970, n. 253, in data 10 novembre 1970, n. 1934 e in data 20 maggio 1969, n. 6211;

Ritenuto, quindi, che si può provvedere alla statizzazione della strada in parola;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui alle premesse viene classificata statale con la seguente denominazione:

strada statale n. 619 « di Vigo di Cadore », con itinerario: innesto alla strada statale n. 465, presso Forcella di Lavardêt-Casera Razzo-Vigo di Cadore-innesto strada statale n. 52 presso la località « Tre Ponti » e della estesa di km. 25 + 000.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed avrà effetto nei riguardi della strada in parola e delle relative pertinenze in conformità del disposto di cui all'art. 13 della citata legge n. 126.

Roma, addì 2 marzo 1971

p. *Il Ministro*: ZANNIER

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1971
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 82

(4317)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1971.

Sospensione delle norme tecniche per l'edilizia scolastica, approvate con il decreto ministeriale 21 marzo 1970.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 11 della legge 24 luglio 1962, n. 1073;

Visto l'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1956, n. 1688;

Visto l'art. 11, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 134 del 1° giugno 1970, con il quale sono state approvate norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica;

Considerato che all'art. 2 del citato decreto è stabilito il termine di entrata in vigore delle norme stesse;

Ritenuto che sono in corso di esame alcune varianti e rettifiche alle norme di che trattasi in relazione alle richieste del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e che allo scopo di evitare eventuali ritardi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica occorre sospendere il termine di entrata in vigore delle citate norme;

Decreta:

L'applicazione delle norme tecniche di cui alle premesse è sospesa per tutte le opere di edilizia scolastica ammesse a contributo dello Stato a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589 e della legge 9 agosto 1954, n. 645, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè per quelle opere che risultino incluse nei programmi formulati a norma dell'art. 9 e dell'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, ovvero finanziate ai sensi dell'articolo 26 della suddetta legge n. 641.

Tuttavia dette norme tecniche potranno aver applicazione in tutto o in parte, ove non comportino aumento di spesa a carico dello Stato, rispetto a quella originariamente prevista in programma per ogni singola opera.

Roma, addì 26 marzo 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

(4493)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1971.

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, in provincia di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, comma terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Vista la deliberazione della commissione provinciale della mano d'opera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 9 dicembre 1970 della commissione provinciale per la mano d'opera agricola di Ferrara, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nella allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Tabella dei valori medi di impiego di mano d'opera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, per la provincia di Ferrara.

Colture:	Giornate per ettaro
Grano e cereali minori	14
Barbabietole	35
Mais	20
Saggina	55
Foraggere in genere	20
Riso	35
Patate	22
Aglio e cipolle	55
Cocomeri e meloni - sotto tunnel	110
Cocomeri e meloni - scoperto	60
Frutteto in genere	85
Pomodoro	85
Fragole - sotto tunnel	170
Fragole - scoperto	120
Vigneto	40
Altre colture minori del seminativo (orzo, segala, lino, canapa, arachidi, zucche, ecc.)	35
Altre colture orticole a pieno campo (sedano, finocchio, ecc.)	80
Prato permanente e pascolo	8

Bestiame:	Giornate per capo
Bovini da allevamento	11
Bovini da latte	22
Equini	10
Ovini e suini	4

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

(4128)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA

Variante al piano regolatore di Massa

Con decreto provveditoriale n. 45156 del 27 aprile 1971 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la deliberazione consiliare n. 100 del 30 ottobre 1970, con la quale il comune di Massa ha adottato la variante al proprio piano regolatore generale predisposta per la realizzazione dell'edificio da adibirsi a sede della scuola materna di S. Lucia del comune di Massa, ai sensi della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Copia del suddetto decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata agli uffici comunali, a libera visione del pubblico, ai termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(4353)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA E ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna n. 6322 in data 20 aprile 1971, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma regolatore generale del comune di Bologna relativa ad insediamento scolastico in via Scandellara.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termine dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765 e 19 novembre 1968, n. 1187.

(4334)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la prima cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4562)

Vacanza della seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la seconda cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4563)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 17 aprile 1971, il rag. Augusto Sitzia è stato nominato commissario governativo della società cooperativa di produzione e lavoro « La Specializzata », con sede in San Gavino Monreale (Cagliari) in sostituzione del dott. Amedeo Varrucciu, dimissionario, e la gestione commissariale è stata prorogata fino al 30 settembre 1971.

(4394)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa lavoratori miniere « Le Carpinete », con sede in Castelnuovo dei Sabbioni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 aprile 1971, il rag. Mario Moretti è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa lavoratori miniere « Le Carpinete » (LA.MI.CA.), con sede in Castelnuovo dei Sabbioni (Arezzo), in sostituzione dell'avv. Aldo Perrin.

(4395)

Scioglimento della società cooperativa agricola « La Pomeziana », con sede in Pomezia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 aprile 1971, la società cooperativa agricola « La Pomeziana », con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito Marini in data 7 settembre 1948, rep. 17141, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(4391)

Scioglimento della « Società cooperativa di lavoro C.A.F. E.S. - Cooperativa armamento ferroviario e stradale », con sede in Nocera Umbra, già « Edilferro », con sede in Gaifana di Gualdo Tadino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 aprile 1971, la « Società cooperativa di lavoro C.A.F.E.S. - Cooperativa armamento ferroviario e stradale », con sede in Nocera Umbra (Perugia), già « Edilferro », con sede in Gaifana di Gualdo Tadino, costituita per rogito Donati Guerrieri in data 28 novembre 1954, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giancarlo De Vecchi.

(4392)

Scioglimento della società cooperativa « Circolo socialista pace e lavoro », con sede in Besana Brianza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 aprile 1971, la società cooperativa « Circolo socialista pace e lavoro », con sede in Besana Brianza, costituita per rogito Gallizia in data 27 settembre 1949, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottore Giovanni Ambrosoli.

(4393)

Costituzione dell'Ente di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani

Con decreto in data 21 aprile 1971 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Ente di patronato e di assistenza sociale per gli artigiani (E.P.A.S.A.) promossa dalla Confederazione nazionale dell'artigianato, e ne è stato approvato lo statuto.

(4335)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1971

Numero d'ordine	Comune, sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Bologna, via Massarenti n. 35/C	Ist. Farmacoterapico Collaborativo Italiano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4832 dell'8 gennaio 1971	—
2	Milano, via Menabrea, 7	Maresca S.p.a.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4836 dell'8 gennaio 1971	—
3	Oggiono (Como), viale della Vittoria, 17	La Fagocina di Giovanni Carati	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4839 del 22 gennaio 1971	—
4	Torino, via Piria, 15	Ist. Farmacol. Bema di Beata Mario	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4840 del 10 febbraio 1971	—
5	Giussano, frazione Brugazzo (Milano), via Giusti n. 27	Eidon Ind. Chimica Farmaceutica	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4841 del 22 gennaio 1971	—
6	Torino, via Dronero, 6	I.F.I.T. Ist. Farmaceutico Italiano Torino	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4843 del 10 febbraio 1971	—

(4336)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 90

Corso dei cambi del 12 maggio 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,30	622,30	622,48	622,30	622,20	622 —	622,05	622,30	622,30	623 —
Dollaro canadese	617,10	617,10	617 —	617,10	616,10	617,25	616,80	617,10	617,10	617,50
Franco svizzero	151,51	151,51	151,60	151,51	152 —	152,05	151,55	151,51	151,51	151,65
Corona danese	82,94	82,94	82,98	82,94	83 —	82,90	82,92	82,94	82,94	83 —
Corona norvegese	87,50	87,50	87,50	87,50	87,30	87,55	87,48	87,50	87,50	87,50
Corona svedese	120,365	120,365	120,40	120,365	120,50	120,40	120,33	120,365	120,36	120,35
Fiorino olandese	174,90	174,90	175,58	174,90	175,60	175,08	175,08	174,90	174,90	175 —
Franco belga	12,5415	12,5415	12,55	12,5415	12,54	12,54	12,5425	12,5415	12,54	12,55
Franco francese	112,63	112,63	112,63	112,63	112,50	112,78	112,62	112,63	112,63	112,60
Lira sterlina	1505 —	1505 —	1505,30	1505 —	1504,25	1504,45	1504,70	1505 —	1505 —	1506,50
Marco germanico	174,58	174,58	175,22	174,58	175,40	176,20	174,80	174,58	174,58	174,60
Scellino austriaco	24,912	24,9120	24,92	24,912	25,10	24,90	24,91	24,912	24,91	24,92
Escudo portoghese	21,85	21,85	21,85	21,85	21,90	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85
Peseta spagnola	8,942	8,9420	8,95	8,942	9 —	8,94	8,945	8,942	8,94	8,95

Media dei titoli del 12 maggio 1971

Rendita 5% 1935	92,15
Redimibile 3,50% 1934	99,50
» 3,50% (Ricostruzione)	83,425
» 5% (Ricostruzione)	94,40
» 5% (Riforma fondiaria)	94,375
» 5% (Città di Trieste)	94,30
» 5% (Beni esteri)	91,90
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,45
» 5,50% » » 1968-83	92,50
» 5,50% » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	97,925
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,45
» » » 5,50% 1977	99,775
» » » 5,50% 1978	99,425
» » » 5,50% 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1973)	97,975
» 5% (» 1° aprile 1974)	96,45
» 5% (» 1° aprile 1975)	94,625
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	94,525
» 5% (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5% (» 1° aprile 1978)	94,10
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1971

Dollaro USA	622,175
Dollaro canadese	616,95
Franco svizzero	151,53
Corona danese	82,93
Corona norvegese	87,49
Corona svedese	120,347
Fiorino olandese	174,99
Franco belga	12,542
Franco francese	112,625
Lira sterlina	1504,85
Marco germanico	174,69
Scellino austriaco	24,911
Escudo portoghese	21,85
Peseta spagnola	8,943

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 19 febbraio 1971 al 25 febbraio 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 355/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . .	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,599 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Nuova Caledonia	14,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,418 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,946 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	16,450 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,878 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette -, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3835)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni di Bari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli Istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni di Bari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni di Bari.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bari

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 232

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bari

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . in via . . . . Cap. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione per minorenni di Bari indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . .;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .;

Data . . . .

(7) Firma . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4202)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione per minorenni di Bologna.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;
Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli Istituti di prevenzione e di pena;
Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione per minorenni di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione per minorenni di Bologna.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:
a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;
b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;
d) avere l'idoneità fisica all'incarico;
e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;
f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;
g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:
a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;
b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;
c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;
d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario — anche in qualità di medico di guardia — presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;
e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;
f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.
Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:
1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;
2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;
3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;
5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;
7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;
10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dell'art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1971
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 229

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bologna

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . Cap. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso l'istituto di osservazione e casa rieducazione per minorenni di Bologna indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 14 maggio 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . 4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . ;

Data .

(7) Firma . . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(4203)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dei ruoli per laureati dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto la legge 26 gennaio 1963, n. 52;
Visto la legge 18 febbraio 1963, n. 164;
Visto la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Visto la legge 28 marzo 1968, n. 371;
Visto la legge 26 novembre 1960, n. 938;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare, nei sottonotati Corpi, ruoli e specialità, per il numero dei posti a fianco di ciascuno segnati:

	Numero dei posti
Corpo del genio aeronautico:	
ruolo ingegneri	50
ruolo chimici	6
ruolo fisici specialità geofisici	10
Corpo di commissariato:	
ruolo commissariato	30
Corpo sanitario aeronautico	70

I posti messi a concorso nel Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri sono suddivisi come segue:

	Numero dei posti
specialità costruzioni aeromeccaniche	22
specialità infrastrutture aeronautiche	9
specialità elettronica	19

Qualora i posti messi a concorso per una specialità del predetto Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri non potessero essere ricoperti per mancanza di concorrenti riconosciuti idonei, il Ministero si riserva la facoltà di devolvere i posti medesimi ad altre specialità in aumento dei posti in esse messi a concorso, a suo giudizio discrezionale ed a seconda delle esigenze di servizio.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, limitatamente ad uno solo dei Corpi, ruoli e specialità di cui al precedente art. 1 i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì, concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità psicofisica e dell'attitudine al servizio in qualità di ufficiale di complemento del Corpo, ruolo e specialità richiesti nella domanda di partecipazione al concorso, nonchè della idoneità generica al volo e abbiano una statura minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, agli obblighi di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, chimici e fisici:

della laurea in ingegneria aeronautica o ingegneria aerospaziale o ingegneria meccanica o ingegneria navale e meccanica, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria nucleare o ingegneria elettronica o ingegneria chimica, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità costruzioni aeromeccaniche;

della laurea in ingegneria civile o laurea in architettura se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità infrastrutture aeronautiche;

della laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo ingegneri, specialità elettronica;

della laurea in chimica o in chimica industriale, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo chimici;

della laurea in fisica o scienze matematiche (ora laurea in matematica) o in matematica e fisica o laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nel ruolo fisici;

2) per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato:

della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze sociali, scienze politiche, scienze coloniali, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali oppure laurea in scienze economiche e marittime, conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli o laurea in scienze economiche o laurea in scienze economiche e bancarie;

3) per il Corpo sanitario aeronautico:

della laurea in medicina e chirurgia.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al parere del Ministero della pubblica istruzione circa l'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dai competenti organi dell'Aeronautica militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione degli aspiranti al concorso, redatta in carta bollata da L. 500 dovrà essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione, 00100 Roma, entro il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda debitamente sottoscritta dal candidato dovrà pervenire a mezzo raccomandata.

Nella predetta domanda, che dovrà essere compilata secondo lo schema di cui all'allegato 1, i candidati dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

I partecipanti al concorso nel Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì dichiarare se siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, oppure indicare la data entro la quale essi presumono di conseguire detta abilitazione.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare a quale dei corsi di cui al precedente art. 1 intendano partecipare; gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dovranno altresì indicare la specialità, in relazione al titolo di studio posseduto.

Ai sensi del precedente art. 2 non è ammesso partecipare al concorso per più di uno dei Corpi, ruolo e specialità.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione, 00100 Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovasi in servizio militare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti:

1) titolo di studio di cui al capoverso *e*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica, oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nell'esame di laurea.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente previsti dall'art. 2 del presente bando;

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 6, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti al possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al precedente art. 3.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che fossero inviate dopo il termine stabilito.

Per le domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso altre amministrazioni.

Art. 5.

I candidati che omettano di indicare nella domanda il Corpo, il ruolo e la specialità cui desiderano essere ammessi, oppure indichino un Corpo, un ruolo o una specialità cui non possono essere ammessi, dato il titolo di studio posseduto oppure chiedano di essere ammessi a più di un Corpo o d'un ruolo, o di una specialità saranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità, come segue:

1) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi soltanto ad un Corpo, un ruolo e una specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero a detto Corpo o ruolo e specialità;

2) se trattasi di candidati che per il titolo di studio posseduto possono essere ammessi a più di un Corpo un ruolo e specialità, essi verranno assegnati d'ufficio dal Ministero ad un Corpo, ruolo e specialità, secondo i seguenti criteri:

a) i candidati in possesso di laurea in ingegneria elettronica o ingegneria elettrotecnica saranno assegnati al Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri specialità elettronica.

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il secondo contingente 1971 (giugno 1971), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 25 maggio 1971 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia, disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 2°/71.

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra e successivamente darà comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso, salvo che non godano di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

Art. 6.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite commissioni, nominate con successivo decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo, ruolo o specialità.

Avranno la precedenza assoluta:

nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici specialità geofisici: i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole il corso di specializzazione in fisica dell'atmosfera e meteorologia (ricercatori e professionisti), riconosciuto dal Ministero della difesa.

Le graduatorie di cui sopra, saranno formate come segue:

in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

a) al titolo di studio, con l'assegnazione del punteggio di laurea espresso in centodecimi;

b) agli altri eventuali titoli presentati con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) sei punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota di aeroplano o del brevetto di pilota civile, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto di pilota di aliante;

2) quindici punti ai provenienti dall'Opera nazionale figli degli aviatori;

3) otto punti agli aspiranti laureati in ingegneria che abbiano superato gli esami del primo anno (elettronica generale) del corso di specializzazione elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato almeno quattro esami del primo anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale.

A coloro che abbiano superato anche gli esami del secondo anno (applicazioni elettroniche) del corso di specializzazione

elettronica effettuato presso il Consiglio nazionale delle ricerche o abbiano superato gli esami del secondo anno del corso di laurea in ingegneria aerospaziale, saranno assegnati altri otto punti.

Ai concorrenti che abbiano superato gli esami del cessato corso annuale di tecnica radar presso il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno assegnati otto punti;

4) otto punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia che abbiano superato gli esami del primo anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale. A coloro che abbiano superato anche gli esami del secondo anno della scuola di medicina aeronautica e spaziale, saranno assegnati altri otto punti;

5) quattro punti agli aspiranti laureati in medicina e chirurgia per ogni mese di tirocinio pratico compiuto, ai sensi dell'art. 45 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, o frazione superiore a giorni quindici.

A coloro che abbiano superato l'esame di abilitazione professionale verranno assegnati punti cinquantacinque, non cumulabili con quelli assegnati al tirocinio pratico;

6) cinque punti ai concorrenti laureati in ingegneria che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in infrastrutture aeroportuali;

7) cinque punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato il corso di esperti in fisica dell'atmosfera e meteorologia, o il corso propedeutico di meteorologia aeronautica, riconosciuti dal Ministero della difesa;

8) due punti ai concorrenti aspiranti all'ammissione al concorso nel Corpo del genio aeronautico, ruolo fisici, che abbiano superato uno dei seguenti esami universitari:

— climatologia, fisica terrestre, fisica dell'atmosfera, aeronomia e meteorologia aeronautica, meteorologia.

Ai concorrenti che abbiano superato più di uno dei predetti esami, saranno assegnati due punti per ogni esame, con un massimo di punti 8;

9) da 0,1 a quindici punti, in base ai criteri di valutazione che dovranno essere preventivamente stabiliti per ciascun ruolo e specialità dalle commissioni giudicatrici, ai concorrenti in possesso di:

— diploma di laurea conseguito con il massimo dei voti e la lode;

— diploma di altra laurea, oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti il superamento di esami universitari per il conseguimento di altre lauree oltre quella richiesta in ogni ruolo e specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la idoneità ai concorsi per la carriera direttiva espletati dallo Stato o altri enti pubblici o enti di interesse nazionale;

— attestati di abilitazione al lancio con paracadute; attività di paracadutista;

— attestati comprovanti il superamento del corso di cultura aeronautica o del corso di aeromodellismo;

— diploma dei corsi di meteorologia aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa;

— attestati comprovanti lo svolgimento di attività alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico, o ente di interesse nazionale;

— diplomi di abilitazione professionale (esclusa la abilitazione professionale in medicina e chirurgia);

— diplomi di procuratore legale;

— diplomi di specializzazione conseguiti presso le università;

— pubblicazioni o lavori a stampa nel campo giuridico, economico o tecnico scientifico;

— attestati rilasciati da enti o istituti qualificati che comprovino la buona conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Non dovrà essere presa in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento di titoli di studio presso le scuole medie e degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea richiesta in ciascun ruolo o specialità per l'ammissione al concorso;

— attestati comprovanti la prestazione di un periodo di servizio militare;

— altri eventuali titoli ritenuti dalle commissioni meritevoli di considerazione.

A ciascun candidato per il complesso dei titoli di cui al presente n. 9) della lettera *b*) non potrà essere attribuito un punteggio superiore a quindici.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui allo art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 7.

Le commissioni incaricate di formare le graduatorie di merito, dei candidati ammessi al concorso per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo fisici, ruolo chimici, per il Corpo di commissariato, ruolo commissariato e per il Corpo sanitario aeronautico, provvederanno alla formazione delle graduatorie stesse tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi.

Tali graduatorie sono condizionate all'accertamento dei requisiti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2 nonchè degli altri requisiti previsti dall'art. 2 stesso.

In base alle predette graduatorie ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre ai predetti accertamenti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, presso i competenti organi dell'Aeronautica militare, che verranno indicati nella lettera di convocazione, i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti ai predetti accertamenti.

Le convocazioni saranno effettuate mediante lettera « Foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero e negli ex possedimenti di oltremare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltremare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti di cui sopra non è ammesso appello.

La convocazione agli accertamenti di cui sopra non dà diritto all'ammissione al corso allievi ufficiali di complemento.

Saranno infatti ammessi al corso predetto i candidati idonei agli accertamenti stessi che, secondo l'ordine della graduatoria, rientrino nel numero dei posti messi a concorso, salvo quanto stabilito dai successivi articoli 8 e 9.

I candidati idonei classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso ed i candidati non idonei non avranno alcun diritto all'ammissione al corso stesso.

Il Ministero, in caso di rinuncia da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, sempre seguendo la graduatoria, i posti lasciati liberi dai rinunciatari.

Art. 8.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato);
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva o siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte le prescritte marche da bollo su ogni foglio, rilasciato dal distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato » dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti ammessi al corso che all'atto della presentazione della domanda hanno allegato un certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 2, lettera *e*) del presente bando, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale del predetto titolo di studio o copia autentica di esso.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti ammessi al Corpo sanitario aeronautico dovranno altresì far pervenire l'abilitazione all'esercizio della professione, prima della nomina ad ufficiale.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Art. 9.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 10.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e modalità che verranno stabilite dal Ministero.

Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi tre e che si svolgerà presso una scuola dell'Aeronautica militare, avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare ad eccezione degli allievi del Corpo sanitario aeronautico che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione. Questi ultimi potranno tuttavia ottenere la nomina semprechè conseguano detta abilitazione nella sessione di esami di abilitazione successiva alla data di fine corso. Qualora gli allievi di cui sopra non conseguano detta abilitazione nella sessione successiva alla data di fine corso, saranno dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e dovranno terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, saranno dimessi dal corso.

Il Ministero della difesa su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione, siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno un mese di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato tutti gli esami di fine corso in prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno un mese di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami nella prima e seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'Aeronautica militare, saranno destinati di massima a prestar servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 11.

Le domande di partecipazione al concorso dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2, stante la perentorietà del termine di inoltro delle domande al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà d'ufficio a richiedere ai comandi di reparto, presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari dell'interessato.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando dovrà essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestano un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nella anzianità qualora vengano, per qualsiasi motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) del precedente art. 8. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al 4° capoverso del presente articolo e la loro posizione ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 19 aprile 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1971
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 385

ALLEGATO 1

(Modello di domanda
in carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 1° Reparto - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione -
Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . abitante a (1) . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . numero codice postale . . . chiede di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del Corpo . . . . ruolo . . . . specialità (2) . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'università, o istituto, o scuola di . . . . nell'anno (5) . . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale (6) o di presumere di conseguire l'abilitazione professionale il (6) . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (7) . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (8):

1) . . . .;
2) . . . .;
3) . . . .;
ecc. . . . .

. . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma: (9) . . . .

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare il Corpo, cui l'aspirante intende essere ammesso; specificare altresì il ruolo e la specialità di cui all'art. 1 del bando di concorso. Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi, ruoli e specialità di cui al predetto art. 1.

Nel caso che manchi sulla domanda l'indicazione del Corpo, ruolo e specialità, ovvero l'indicazione sia errata o incompleta, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare il Corpo, ruolo e specialità secondo le norme stabilite dall'art. 5 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza dei termini utili per la presentazione delle domande.

(6) Limitatamente ai concorrenti che partecipano al concorso nel Corpo sanitario aeronautico.

(7) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva. I militari dovranno impegnarsi a compiere la ferma di leva con decorrenza dalla data d'inizio del corso. Coloro che rivestano un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(8) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria. Non potranno essere prese in considerazione le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati da organi competenti.

Gli iscritti alla leva mare devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(9) Firma del segretario comunale di residenza dell'aspirante o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'Aeronautica militare è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Nota:

In base alla legge 28 marzo 1968, n. 371, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare possono, dopo almeno tre mesi di servizio di prima nomina vincolarsi ad una ferma volontaria di anni 5 (cinque), non rinnovabile, decorrente dal giorno successivo a quello di compimento del predetto servizio di prima nomina.

L'ammissione alla ferma è effettuata per concorso, sulla base dei servizi prestati dagli interessati, dopo la nomina ad ufficiale, ed agli altri titoli e requisiti stabiliti con decreto dal Ministero della difesa.

Si invitano i candidati a leggere attentamente prima di compilare la domanda di ammissione al concorso tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

Avvertenza

I candidati soggetti alla chiamata alle armi per l'espletamento degli obblighi di leva con il 2° contingente 1971 (giugno 1971), saranno rinviati dalla predetta chiamata in attesa dell'esito del presente concorso, purchè facciano pervenire entro il 25 maggio 1971 la domanda di partecipazione al concorso, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 2ª Sezione - Roma, e siano nelle condizioni di poter ottenere il rinvio secondo le disposizioni vigenti in materia (disposizioni contenute nel manifesto di chiamata alle armi del contingente 2°/71).

A tal fine la predetta direzione generale darà comunicazione al competente distretto militare dell'avvenuta presentazione da parte degli interessati della domanda di cui sopra è successivamente darà comunicazione al distretto militare dell'esito della domanda stessa.

I concorrenti non vincitori del concorso saranno soggetti alla chiamata alle armi successiva all'esito del concorso stesso, salvo che non godono di rinvio ad altro titolo.

I concorrenti che non desiderino essere rinviati dalla chiamata alle armi dovranno inviare apposita istanza al distretto militare di appartenenza.

I vincitori del concorso saranno inviati al relativo corso A.U.C. presumibilmente nel mese di settembre 1971.

(4511)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Modifica del pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 8 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1970, registro n. 6 Sanità, foglio n. 397, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, n. 10), del bando di concorso di cui alle premesse le parole «l'esame orale» sono sostituite da «il colloquio».

Art. 2.

L'art. 6 del bando di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

«Gli esami consteranno di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio:

A) *Prova scritta*:

Nozioni fondamentali di farmacologia.

B) *Prova pratica*:

Dimostrazione degli effetti farmacologici di una sostanza con registrazione grafica.

C) *Colloquio*:

Gli argomenti delle prove scritta e pratica;

Cultura di base nel campo tecnico e scientifico;

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due delle seguenti lingue straniere a scelta del candidato: francese, inglese, tedesco;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità».

Art. 3.

L'art. 7 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

«Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritta e pratica avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 14 e 15 giugno 1971, alle ore 9.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 8 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritta e pratica e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritta e pratica e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 9, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « la prova orale », sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 12 del bando di concorso di cui alle premesse la parola « Assistente » è sostituita da « Aiuto ».

Art. 7.

All'art. 13, primo comma, del bando di concorso indicato nelle premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 154

(4243)

Modifica del pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1970, registro n. 10 Sanità, foglio n. 212, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di biologia dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che occorre procedere alla modifica del suddetto bando di concorso al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 3, n. 10), del bando di concorso di cui alle premesse le parole « l'esame orale » sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 2.

L'art. 6 del bando di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

A) *Prove scritte*:

1) Svolgimento di un tema su un argomento di fisiologia generale;

2) Svolgimento di un tema su un argomento di chimica biologica.

B) *Colloquio*:

Colloquio su argomenti di fisiologia generale e di chimica biologica;

Traduzione a vista di due brani tratti da testi scientifici attinenti al programma delle prove scritte da due lingue straniere scelte dal candidato tra le seguenti: inglese, francese e tedesco;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità ».

Art. 3.

L'art. 7 del bando di concorso di cui alle premesse, è sostituito dal seguente:

« Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso l'istituto medesimo, viale Regina Elena n. 299, nei giorni 25 e 26 giugno 1971 alle ore 8,30.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso ».

Art. 4.

L'art. 8 del bando di concorso di cui alle premesse è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto nel colloquio ».

Art. 5.

All'art. 9, primo comma, del bando di concorso di cui alle premesse, le parole « la prova orale », sono sostituite da « il colloquio ».

Art. 6.

All'art. 12 del bando di concorso di cui alle premesse la parola « Assistente » è sostituita da « Aiuto ».

Art. 7.

All'art. 13, primo comma, del bando di concorso indicato nelle premesse, le parole « 5 giugno 1965, n. 749 » sono sostituite da « 28 dicembre 1970, n. 1079 ».

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1971

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *aprile* 1971
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 157

(4244)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1970, registro n. 8, foglio n. 171, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori;
Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1970, registro n. 13, foglio n. 109, con il quale sono stati riaperti i termini del concorso sopra citato, in favore dei profughi dalla Libia e dei cittadini residenti in Calabria durante i noti fatti del settembre 1970;
Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1971, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo:
Considerata la richiesta di sostituzione avanzata dal presidente della commissione, avv. Francesco Mastrovito;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del comm. Claudio Caponetto, direttore generale degli affari generali e del personale a presidente della predetta commissione;

Decreta:

Il comm. Claudio Caponetto, direttore generale degli affari generali e del personale, è nominato presidente della commissione del concorso per esami a trecentoquattro posti di collocatore di 2ª classe in prova nel ruolo dei collocatori, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1970, in sostituzione dell'avv. Francesco Mastrovito.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1971
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 128

(4326)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'elettrotecnica generale e misure elettroniche.

Nel Bollettino ufficiale n. 47-48 - Parte II - del 19-26 novembre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1970, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580), per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'elettrotecnica generale e misure elettroniche.

(4292)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

Nel Bollettino ufficiale n. 49-50 - Parte II - del 3-10 dicembre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 luglio 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a trenta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

(4291)

Avviso relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche di tipo commerciale negli istituti professionali.

Nel Bollettino ufficiale n. 47-48 - Parte II - del 19-26 novembre 1970, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 giugno 1970, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe (ex coefficiente 580), per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie tecniche di tipo commerciale negli istituti professionali.

(4293)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 06821 del 13 ottobre 1970, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1970, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei e sono stati dichiarati i vincitori del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sei posti di medico condotto, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1968;
Visto il proprio decreto n. 0855 del 30 gennaio 1971, col quale sono state apportate varianti alla graduatoria dei vincitori del citato concorso;
Vista la nota n. 3142 del 26 gennaio 1971, con la quale il sindaco del comune di Lecce ha comunicato che il dott. Domenico Cannoletta, classificato al terzo posto della graduatoria degli idonei e dichiarato vincitore della 4ª condotta medica del comune stesso, ha rinunziato alla nomina;
Vista la nota n. 12918 del 12 febbraio 1971, con la quale il sindaco del comune di Galatina ha comunicato che il dottor Pietro Balena, classificato al primo posto della graduatoria degli idonei e dichiarato vincitore della 5ª condotta medica (frazione di Collemeto) del comune stesso, non ha assunto servizio nel termine perentorio intimatogli, per cui è da considerarsi rinunziatario alla nomina;
Vista la nota n. 3672 del 15 aprile 1971, con la quale il sindaco del comune di Squinzano ha comunicato che il dottor Attilio Tarsia, classificato al settimo posto della ripetuta graduatoria degli idonei e dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Squinzano, non ha assunto servizio nel termine perentorio intimatogli, per cui è da considerarsi rinunziatario alla nomina;
Ritenuto che il dott. Valzano Vincenzo, già dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Squinzano, appositamente interpellato a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere la 4ª condotta medica del comune di Lecce indicata prima di quella di Squinzano nell'ordine di preferenza, ha dichiarato nel termine di legge di essere disposto ad accettare la nomina;

Rilevato che il dott Sergio Marzari, già dichiarato vincitore della 1ª condotta medica del comune di Ortelle, appositamente interpellato a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, a scegliere la 5ª condotta medica (frazione di Collemeto) del comune di Galatina indicata prima di quella di Ortelle nell'ordine di preferenza, ha fatto decorrere infruttuosamente il termine perentorio intimatogli per l'accettazione;

Considerato, pertanto, che occorre provvedere, nei termini di legge, all'assegnazione delle condotte resesi vacanti per effetto delle rinunzie di cui sopra, procedendo all'adozione del provvedimento formale di nomina dei candidati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria e che hanno chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione di dette condotte mediche;

Letti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

I sottoelencati candidati risultati idonei nel concorso in epigrafe sono dichiarati vincitori ed assegnati alle condotte mediche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

Valzano Vincenzo: Lecce (4ª condotta);
Innocente Vittorio Roberto: Squinzano (1ª condotta);
Verri Giuseppe: Galatina (5ª condotta, frazione Collemeto).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni di Lecce, Squinzano e Galatina.

Lecce, addì 24 aprile 1971

Il medico provinciale: RUBINO

(4295)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1883/V in data 25 marzo 1970 con cui si nomina la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari;

Vista la comunicazione telegrafica del Ministero della sanità n. 300.VIII.I.17.C/25 in data 5 aprile 1971, con cui si designa quale presidente della predetta commissione il dott. Giovanni Loreto, direttore generale, in sostituzione del dott. Lamberto Politi, direttore generale, impedito;

Considerata la necessità di procedere alla modifica del suddetto decreto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giovanni Loreto, direttore generale del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cagliari, in sostituzione del dottor Lamberto Politi, direttore generale del Ministero della sanità, impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della prefettura e del comune di Cagliari.

Cagliari, addì 21 aprile 1971

Il medico provinciale regg.: BONFIGLIO

(4343)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PIACENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4378/68 del 19 agosto 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 3098 del 6 novembre 1970, modificato con decreto n. 586 dell'11 febbraio 1971, con il quale è stato provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 661 del 12 febbraio 1971, con il quale è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso in parola;

Visti i verbali di esame redatti dalla commissione giudicatrice ed accertata la regolarità della procedura eseguita per la formazione della graduatoria di merito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1968:

1. Prampolini Giacomo	punti	59,476
2. Tagliani Carlo	»	57,980
3. Veneziani Alberto	»	55,781
4. Sisti Giancarlo	»	54,025
5. Silva Mario	»	52,536
6. Pivirotto Luigi	»	50,188
7. Capitelli Carlo	»	48,380
8. Pilla Giovanni	»	47,380
9. Brigada Gianpiero	»	46,680
10. Repetti Carlo	»	45,628

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 13 aprile 1971

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1411 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Piacenza alla data 30 novembre 1968;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste dell'ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei al concorso indicato in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Prampolini Giacomo: Borgonovo V. T.;
2) Tagliani Carlo: Bobbio;
3) Veneziani Alberto: Cortemaggiore;
4) Sisti Giancarlo: consorzio Travo-Coli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Piacenza, addì 13 aprile 1971

Il medico provinciale: PASQUALUCCI

(4339)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7505 del 22 dicembre 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di posti di medico condotto ed ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1966;

Visto il successivo decreto n. 10040 del 10 aprile 1971, con il quale l'espletamento del concorso di cui sopra veniva limitato alla condotta medica del comune di Sammichele di Bari e alla 3ª condotta ostetrica del comune di Bari;

Ritenuto dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso per la 3ª condotta ostetrica del comune di Bari;

Viste le designazioni pervenute dagli enti ed uffici interessati;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per ostetrica condotta del comune di Bari di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Pellati dott. Nicolò, ispettore generale dei ruoli del Ministero della sanità;

Componenti:

Cellie dott. Egidio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero dell'interno;

Damiani prof. Nicola, primario ostetrico dell'ospedale « Di Venere » Bari Carbonara;

Traina prof. Giovanni, libero docente in ostetricia e ginecologia designato dall'ordine dei medici;

Stella dott. Ruggero, medico provinciale superiore designato dal Ministero della sanità;

Minci Caterina, ostetrica condotta di 1ª designata dal comune di Bari.

Segretario:

Zecchino dott. Emilio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stabilisce, infine, la sede degli esami in Bari.

Il presente decreto sarà, inoltre, pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Bari e del comune di Bari.

Bari, addì 22 aprile 1971

Il medico provinciale: BARNABA

(4342)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Varese

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3201 del 3 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di condotte veterinarie vacanti in provincia di Varese al 30 novembre 1969;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del pubblico concorso;

Viste le designazioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Pelli dott. Olivo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Valenziano dott. Sebastiano, direttore di sezione della Amministrazione civile dell'interno;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore in servizio presso il Ministero della sanità;

Bianchi prof. Carlo Maria, docente in clinica medica, preside della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente in anatomia patologica dell'Università di Milano;

Ferrario dott. Gino, veterinario consorziale di Gallarate.

Segretario:

de Paola dott. Franco, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Varese.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si svolgeranno in Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Varese e dei comuni interessati.

Varese, addì 13 aprile 1971

Il veterinario provinciale: DORIGO

(4477)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.